

LA LEGGE

MONITORE GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO DEL REGNO D'ITALIA

GIURISPRUDENZA DELLE CINQUE CORTI DI CASSAZIONE DEL REGNO
 RACCOLTA COMPLETA DELLE SENTENZE DI MASSIMA PRONUNCIATE DALLA CASSAZIONE DI ROMA
 SENTENZE DELLE CORTI DI APPELLO
 PARERI E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO — DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI
 RIVISTA DI DOTTRINA GIURIDICA
 STUDI TEORICO-PRATICI DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
 LEGGI E DECRETI — BIBLIOGRAFIA GIURIDICA

Direttore: Senatore **GIORGIO GIORGI**, Presidente del Consiglio di Stato

Vice-Direttore: Avv. **L. MASSIMO GIRIODI**

REDATTORI ORDINARI:

Caponetti Avv. Angelo — Esperson Prof. Pietro — Fassa Avv. Cesare — Gallupi Avv. Prof. Enrico — Garlanda Avv. Eligio — Gasca Avv. C. L. — Lucchini Avv. Luigi, Presidente di Sezione alla Corte di Cassazione di Roma — Marincola-Cattaneo Avv. Paride — Mazzoccolo Avv. Enrico, Referendario Corte dei Conti — Pericoli Avv. Luigi — Ratto Avv. Lorenzo, Prof. Università di Roma — Sciolla Avv. Casimiro — Serafini Avv. Enrico, Prof. di Diritto Romano nella R. Università di Pisa — Sinigaglia Avv. Achille, Consigliere delegato di Prefettura — Supino Avv. Davide, Prof. di Diritto comm. Università di Pisa — Vidari Sen. Ercole, Prof. di Diritto comm. Università di Pavia.

Collaboratori:

Abello Prof. Luigi — Alberti Avv. Antonino — Alimena Prof. Bernardino — Amar Prof. Moisé — Arangio-Ruiz Prof. Gaetano — Ascoli Prof. Alfredo — Barassi Prof. Ludovico — Benelli Avv. Gustavo — Calisse Prof. Carlo — Campogrande Prof. Valerio — Carnevale Prof. Emanuele — Casini Avv. Pilade — Chiovènda Prof. Giuseppe — Chironi Prof. Giampietro — Cognetti De Martiis Prof. Raffaele — Cuzzi Prof. Emanuele — De Gregorio Avv. Leopoldo — Di Franco Avv. Luigi — Ferrara Prof. Luigi — Florian Prof. Eugenio — Galante Prof. Vincenzo — Genovesi Avv. Raffaele — Giannini Prof. Torquato Carlo — Giura Prof. Domenico — Lessona Prof. Carlo — Leto Prof. Gaetano — Longhi Prof. Silvio — Merlani Avv. Alberto — Moscato Prof. Giuseppe — Parodini Avv. Giuseppe — Paternò Castello di Bicocca Prof. Luigi — Perrone Prof. Francesco — Pipia Prof. Umberto — Ragnisco Dott. Leonida — Ramella Giudice Agostino — Ruffini Prof. Francesco — Ruggeri Dott. Angelo — Scaduto Prof. Avv. Francesco — Schiappoli Prof. Domenico — Tuozi Prof. Pasquale — Vitali Prof. Avv. Vittore.

ROMA
 SOCIETÀ EDITRICE LAZIALE

Via Tomacelli, 15

Carlo Manuelli

sensi dell'art. 64, n. 3, ed ultimo capoverso Cod. pen. nei delitti addebitati al Riva.

Che sopra tale incidente provvede il Presidente con ordinanza debitamente protestata, la quale non può sfuggire alla censura di questa Corte Suprema, per essersi in essa fatto mal governo delle norme, che regolano la facoltà di prospettare ai giurati questioni subalterne, messe in relazione con la vera essenza del reato di favoreggiamento.

Nella cennata ordinanza fu bensì esattamente considerato essere principio, concordemente ammesso in dottrina ed in giurisprudenza, che il Presidente possa sempre prospettare ai giurati in via subalterna una ipotesi di reato diversa da quella portata dal capo d'imputazione, purchè desunta dalla sostanza stessa dei fatti addebitati all'accusato nella sentenza di rinvio della Sezione d'accusa; si errò però quando, in applicazione di tale principio, si credette che alla essenza di un delitto di favoreggiamento potesse corrispondere la sostanza di fatti integranti una complicità per assistenza od aiuto prima o durante il fatto delittuoso, al quale la complicità stessa è relativa.

Nella specie, alla Fumagalli, come alla Disparati, che fu poi prosciolta, nei reati addebitati a Riva e Longo, l'accusa era limitata all'esservi concorse col facilitarne l'esecuzione, prestando aiuto *prima o durante* i fatti, alloggiando nell'asilo del viale Monza i nominati Riva e Longo, e tollerando che essi conducessero le bambine nelle loro camere da letto, per compiere i reati, che senza un tale concorso non si sarebbero commessi.

Ora, se la sostanza dei fatti, in cui si esplicò detto concorso, si riferiva agli atti che prepararono i reati, o che li consumarono, non poteva valere ad integrare il reato di favoreggiamento, il quale non può essere che costituito da atti posteriori alla consumazione dei reati cui si riferisce.

Nè ha valore la deduzione, che nella controversa ordinanza, con apprezzamento di fatto insindacabile, il Presidente, a sostegno del suo assunto, abbia ritenuto contenersi, nella parte di motivazione della sentenza di rinvio, l'ammissione di fatti, che, mentre sarebbero stati idonei, secondo l'accusa, a porre in essere la facilitazione alla consumazione dei fatti successivi, ben potevano per sé, e naturalmente, fornire la base ad un'accusa di favoreggiamento in ordine ai fatti compiuti precedentemente; imperocchè tale argomentazione, premesso, ciò che è elementare, che cioè il reato di favoreggiamento, nelle sue varie forme, non possa essere costituito che da atti positivi, i fatti suddetti, mentre, se compiuti con dolo o previo concerto, potevano valere ad integrare la ipotesi di una complicità, nella loro materialità, come semplici omissioni, non erano giuridicamente atti a costituire la ipotesi di un favoreggiamento.

E la riprova, che quei fatti non si prestassero alla integrazione della controversa subordinata ipotesi di responsabilità, si trae dal non essersi sopra di essi basate le relative proposte questioni, nelle quali è prospettata solo la forma di favoreggiamento costituita dall'aver aiutato l'autore dei fatti delittuosi, o di qualcuno di essi, ad eludere le investigazioni dell'autorità, forma che non corrisponde in modo qualsiasi ai fatti suddetti.

Evidentemente censurabile è inoltre la detta ordinanza nella parte in cui il Presidente, contraddicendo il principio enunciato, che le questioni subalterne possano proporsi solo quando prospettino ipotesi di reato desunte dalla sostanza stessa dei fatti addebitati

tati all'accusato, si fa a ricercare il fondamento della ipotesi di favoreggiamento in circostanze indubbiamente posteriori alla consumazione dei reati addebitati al Riva, e non risultanti dal contesto della sentenza di rinvio.

Tali nuove circostanze potevano bensì essere tenute atte a dar luogo, se del caso, ad un nuovo procedimento, a norma del disposto dell'art. 519 Cod. proc. pen., per favoreggiamento o per altro reato, ma non dovevano formare oggetto del giudizio in corso, nel quale i limiti dell'accusa erano posti dalla sentenza di rinvio della Sezione d'accusa.

Che dette censure importano l'annullamento della impugnata ordinanza e di conseguenza della parte della sentenza del Presidente relativa alla condanna della Fumagalli, comechè emessa a base del verdetto affermativo dei giurati appunto sopra ipotesi di responsabilità erroneamente prospettate.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso di Giovanni Battista Riva, ed, accogliendo invece quello proposto da Maria Giuseppina Fumagalli, annulla senza rinvio nei soli rapporti di costei, la detta sentenza.

TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI.

Udienza 27 maggio 1908.

Presidenza MORELLI P. — Estensore GIAQUINTO.

Imputato *Scarpetta*.

Proprietà artistica e letteraria — Parodia — Opera teatrale — Creazione nuova — Licità.

La parodia, intesa come travestimento burlesco di opera seria, è opera autonoma, indipendente e lecita che non può mai essere ragione di punibilità sotto forma di contraffazione (1).

Il Collegio osserva che una duplice accusa di contraffazione, ai sensi degli articoli 32, 33, 34, testo unico 19 settembre 1882 sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno, si formula a carico dello Scarpetta:

a) l'una per avere in Napoli, nel dicembre 1904, abusivamente rappresentato, a scopo di lucro, sulle scene del regio teatro « Mercadante », la commedia *Il figlio di Jorio*, che riproduceva, sotto pretesto di farne la parodia, la tragedia pastorale *La figlia di Jorio*, di Gabriele D'Annunzio, sulla quale ancor perdurava il diritto esclusivo di autore;

b) l'altra per avere, nelle stesse circostanze di

(1) La sentenza ha fissato chiaramente gli estremi della contraffazione, che sono: da una parte, l'usurpazione del complesso di note e caratteri individuali di una data opera intellettuale, e dall'altra la sottrazione avvenuta o possibile del giusto compenso, consistente per l'autore nella facoltà esclusiva di riproduzione.

Sul caso che ha formato oggetto della surriferita decisione cons. la pregevole monografia del LUSTIG, *La parodia nel diritto e nell'arte*, Napoli, Detken e Rocholl, pag. 165. Veggasi la relativa bibliografia scritta dal professore FADDA e pubblicata nella *Legge*, 1908, col. 2459.

Sulla protezione giuridica della parodia, cons. la nota del prof. FERRARA inserita nella *Giurisprudenza Italiana*, vol. corr., parte seconda, 1 e segg.

T
E
A
T
R
O

ch

tempo e di luogo, abusivamente riprodotto per le stampe, anche a scopo di lucro, la commedia suddetta, spacciandone gli esemplari, senza il consentimento del D'Annunzio e in danno dello stesso.

Ciò premesso: il Tribunale considera che alla consistenza dell'imputazione di contraffazione si richiedono tre ordini di condizioni: l'una che s'ipotizza nella materiale ed effettiva contraffazione dell'opera altrui; l'altra che si integra nell'*animus lucri faciendi*, imperocchè, se questo mancasse, potrebbe bene configurarsi un atto capace di dar vita ad obblighi civili d'indennizzo, ma non già un atto delittuoso, suscettivo di sanzioni penali; la terza condizione infine, che manchi, cioè, il consentimento dell'autore dell'opera contraffatta o dei suoi aventi causa.

Pare evidente quindi, che l'indagine prima ed essenziale sia quella relativa alla esistenza o meno di una contraffazione, obbiettivamente considerata: di qui dunque l'imprescindibile necessità di formulare e risolvere la quistione di diritto e di fatto, diretta ad accertare se l'opera dal titolo *Il figlio di Jorio*, dallo Scarpetta rappresentata nella detta sera del 3 dicembre 1904, nel regio teatro « Mercadante » di Napoli, e riprodotta inoltre per le stampe, possa ravvisarsi opera d'ingegno autonoma ed indipendente, ovvero contraffazione dell'opera del D'Annunzio, dal titolo *La figlia di Jorio*.

Prospettata in tal guisa la grave quistione della causa, essa si scinde in tre indagini minori, che giova delineare, perchè agevole ed efficace ne sia l'esame.

È propriamente è utile anzitutto dire in che si ipotizzi la contraffazione, ai sensi della vigente legislazione sul diritto di autore, quali ne siano i limiti, quali i caratteri differenziali: è necessario di poi determinare: se la parodia possa o meno rientrare nel concetto di contraffazione, e se vi rientri, entro quali limiti ed in quali ipotesi; e da ultimo, se l'opera, di cui è giudizio, sia o meno una parodia lecita, ovvero una contraffazione punibile.

È venendo alla prima indagine, che è ardua e delicata, perchè svariaticissime ne sono le modalità di fatto, perchè incertissimi e vaghi i criteri direttivi e quelli enunciati dalla dottrina e quelli applicati dalla giurisprudenza, e perchè al riguardo, i legislatori serbano un prudente silenzio, memori che niente vi ha di più malagevole e pericoloso quanto il racchiudere in formule, rigidamente stabili e rigorosamente delimitate, concetti che alle più disparate ipotesi di fatti, di tempi, di popoli, o di bisogni debbono rispondere, il Tribunale, in ordine ad essa, pensa adunque che, non per pompa vana di facile erudizione, bensì per necessità inevitabile di chiara motivazione, sia mestieri risalire, con breve sguardo sintetico, insino all'essenza del diritto di autore.

Non potrebbesi invero dire in che consista la contraffazione, che in sostanza non è se non lesione del diritto di autore, quando non si dimostri a quale fondamento di giustizia e di equità questo diritto risponda, nonchè a quali ragioni storiche e finalità pratiche abbia il legislatore obbedito, intervenendo sol da poco alla tutela di diritto siffatto.

Ciò premesso: tre momenti storici possono distinguersi in modo spiccato nello svolgimento del diritto di autore.

Nel primo, che decorre dalla più remota antichità e giunge insino a che la invenzione della stampa rese possibile la diffusione di opere intellettuali, difettò la tutela predetta per vario ordine di ragioni.

Mancava anzitutto l'interesse pratico di tutela sif-

fatta, giacchè l'unico vantaggio che direttamente poteva derivare dalle proprie opere, data la difficile e costosa loro diffusione fra gran numero di persone, era l'estimazione dei potenti, dei ricchi, degli amici (estimazione ben inteso produttiva sovente di vantaggi economici e sociali), e siffatta estimazione certo non veniva meno sol perchè altri scrittori copiassero quelle opere, rivelando per tal modo difetto di originalità nei propri lavori: sussisteva inoltre l'interesse sociale a non opporre, comunque, ostacoli alla libera espansione delle attività individuali; da ultimo si intuiva tutta la grande difficoltà di sceverare di ciascuna opera quella parte che fosse precipua e tipica manifestazione dell'individuo, dall'altra, quella che spettasse alla coscienza e coltura comune.

È se in questo periodo va ricordato il caso singolo di biasimi o di pene inflitte a chi si faceva bello dei versi altrui, tal fatto anomalo derivò da considerazioni di speciale favore da parte del sovrano, non già da tutela organica del diritto d'autore.

Seguì il secondo momento, in cui tale tutela fu assicurata parzialmente e sotto forma di privilegi e di monopoli concessi, caso per caso, e soprattutto a tipografi, talora ad autori, e si risolvette nel diritto esclusivo di ristampa, per un delimitato periodo di tempo.

Si inizia il terzo momento con la legge della regina Anna d'Inghilterra del 1710, cui susseguì un rapido e progressivo lavoro legislativo, in cui, a poco a poco, si venne sempre più completando la tutela del diritto di autore, inquanto dove inizialmente si repressero la sola ristampa integrale, senza il consenso dell'autore, si giunse dipoi a reprimere eziandio la ristampa parziale, nonchè le contraffazioni dissimulate, mercè aggiunte, variazioni o riduzioni dell'opera originale.

È la legislazione vigente, racchiusa nel citato regio decreto 19 settembre 1882, è precisamente informata a questa concezione.

È qui, lasciando da parte le infinite discussioni dottrinali circa la natura del diritto di autore, se, cioè, esclusivamente patrimoniale, o meramente personale, o diritto *sui generis*, nonchè prescindendo dall'indugiarsi per determinare se di diritto di proprietà, o di usufrutto, o di monopolio esso abbia i caratteri, e facendo infine di tutte le ragioni addotte a sostegno od confutazione del riconoscimento giuridico del diritto in parola, pare al Tribunale opportuno fermare pochi concetti, utili allo svolgimento ulteriore della attuale indagine.

È propriamente occorre rilevare che questo diritto si ripone sovra un duplice fondamento di giustizia e di equità. Dall'un canto, invero, si osserva che l'opera letteraria non è punto il nudo prodotto della coscienza e della coltura comune; a questi in effetti attinge l'autore gli elementi del proprio lavoro; nella scienza, nella letteratura, nella storia, nella vita trova i dati, le idee, i fatti, le verità di cui si serve: ma però li fa propri, li plasma, li trasforma, li coordina e vi imprime quello speciale e tipico carattere, che è il riflesso della propria personalità organica, psichica, intellettuale. Or se ogni altra forma di estrinsecazione della persona va giuridicamente protetta, *a fortiori* deve la tutela giuridica riconoscersi al lavoro letterario, se e per quanto esso sia il vero riflesso della tipica individualità dell'autore.

Dall'altro canto poi, non è da disconoscersi che, come ogni altro lavoro individuale ottiene giusta remunerazione, così del pari ed anzi, a maggiore ragione, richiedesi che al lavoro intellettuale, nobilissimo, non solo; ma utilissimo e difficile benanche, spetti un giusto

profitto. E tale giusto profitto si integra precisamente nel diritto di riproduzione esclusiva, per un periodo di tempo delimitato per modo da garantire, in giusta misura, a ciascun autore un equo vantaggio e da non inceppare nel contempo, in modo dannoso, il libero svolgimento della cultura e della civiltà.

Da questo brevissimo accenno allo svolgimento storico ed al fondamento razionale del diritto di autore, desumesi che tale diritto, sorto in epoca recentissima, in opposizione all'antico sistema di libertà, fra le obiezioni dei giuristi e degli uomini di governo, quelli non convinti del tutto del carattere individualistico del prodotto letterario, e questi timorosi di porre freni al libero svolgimento del pensiero, si venne, ciò non ostante, con sviluppo graduale affermando, e siffatta affermazione ebbe qual ragione giustificativa la considerazione che ogni lavoro letterario è caratteristica emanazione della personalità dell'autore e quale finalità quella di garantire a ciascun creatore di opere d'arte un giusto profitto economico.

Di qui traesi in modo spiccato, quale sia il concetto e quali i limiti della contraffazione.

Questa invero è negazione ed antitesi del diritto di autore: quindi dove il detto diritto di autore si ripone sulla individualità di una produzione letteraria, la contraffazione invece usurpa l'altrui individualità; laddove la tutela del diritto d'autore mira a garantire un equo compenso per l'opera prodotta a quegli che n'è stato il creatore; la contraffazione mira e concorre a frustrare garanzia siffatta ed a volgere a favore di altri il compenso predetto.

Laonde: a) l'usurpazione di quel complesso di note e caratteri individuali di una data opera letteraria; b) la sottrazione avvenuta o possibile del giusto compenso, che all'autore di detta opera deriva dalla facoltà esclusiva di riproduzione, sono precisamente gli estremi della contraffazione.

Benvero accertare il riscontro del secondo estremo è agevole, mercè valutazione concreta di dati e di circostanze: non così per il primo, imperocchè vaghi ed equivoci sono i criteri formulati: pare però al Tribunale che, quando dubbio sia, se usurpazione si abbia di note individuali e tipiche dell'opera altrui, ovvero libera e lecita utilizzazione di questi elementi, che fanno parte della comune coltura, e su cui niuno ha diritto di privilegio, sia decisivo il disaminare se eziandio difetta il secondo estremo; nel qual caso esulerà ogni ipotesi di contraffazione.

Ben vero determinare quali siano quegli elementi, su cui la tipica personalità dell'autore, riflettendosi, abbia impressa una speciale configurazione ed impronta, meritevole della tutela legale, non è agevole. Non pare al Collegio opportuno invocare il criterio: a) del *quantum* d'imitazioni; b) o quello della distinzione tra forma interna od esterna; c) o della rassomiglianza prevalente; d) o della identità rappresentativa; imperocchè questi criteri sono vaghi, per modo da giustificare le più disparate conclusioni, ed inoltre essi, lungi dal risolvere in modo nitido e perspicuo la questione della avvenuta usurpazione o meno, non fanno che spostarla, facendola rivivere sotto altra forma.

Pare più esatto, invece, desumere caso per caso la speciale essenza dell'opera e disaminare se questa si trovi o meno riprodotta nell'altra; quindi talora essenza siffatta si riporrà nella forma, talora nell'ordine peculiare degli eventi, talora nell'antitesi e svolgimento di passioni, ecc. E quando dubbio sia se usurpazione s'abbia di note individuali e tipiche dell'opera altrui, ovvero libera e lecita utilizzazione di

quegli elementi che fan parte della comune coltura e su cui niuno ha diritto di privilegio, opinasi che sia deciso il disaminare se eziandio difetti il secondo estremo, nel qual caso esulerà ogni ipotesi di contraffazione.

Intesi, a tal modo, il diritto di autore e la contraffazione il collegio discende all'esame del secondo quesito, se contraffazione possa e per quanto ravvisarsi nella parodia.

E qui par bene porre da banda le definizioni numerose e varie, tutte però concordi nel rilevare il concetto che la parodia si sostanzia nel travestimento burlesco di opera seria: *carmen ad alterius imitationem compositum*; par utile ben anche tralasciare di ricordarne le diverse vicende storiche: basti dire che essa, nata nella Grecia, fin dagli antichissimi tempi, coltivata con amore e cura grandissima in Italia ed in Francia, imperocchè intimamente rispondente allo spirito di questi popoli, avversata sempre dai letterati, che mal tolleravano la parodia delle proprie opere; proscritta con decreto di Luigi XV, emanato, per rendere favore a Voltaire, e resa novellamente lecita con decreto dello stesso re, raggiunte manifestazioni artistiche altissime, come nelle *Le Nuvole* di Aristofane, nella *Batracomiomachia* tradotta da Leopardi, nel *Don Quijote de la Mancha* di Cervantes ed in altre moltissime opere.

E questa alta forma di produzione artistica, che ben definì il pubblico ministero nella sua dotta requisitoria scritta: « la satira quasi tangibile del grande e del sublime, il rovescio dell'epico e del tragico, il comico nell'eroico; la risata mefistofelica e gaia fra le imprecazioni di un Epido ed i rantoli degli Atridi » risponde ad un bisogno vivissimo dello spirito umano; onde ben fu detto: « la parodia è nell'arte, perchè è nella vita ».

Ed è importante rilevare che è condizione precipua della parodia: è nella essenza e nella finalità di questa, l'imitazione, a modello, dell'opera altrui, anzi la più fedele imitazione è pregio tanto più alto della parodia, imperocchè più geniale e più faticoso è l'intento del parodista, quando provoca il riso e fa apparire il ridicolo, servendosi di quegli stessi elementi, di quelle stesse situazioni, di quelle medesime forme, che ad altri sono serviti per destare sentimenti di dolore e commozione di terrore.

Or se la parodia è forma artistica, rispondente ai bisogni intimi ed indistruttibili dell'umana natura, e quindi non reprimibile da alcuna potenza di umano legislatore, giacchè la legge seconda i bisogni veri dell'uomo, ma non deve nè può contrastarli, salvo momenti di precaria ed incivile violenza; se non è concepibile la parodia, dove non sussiste l'imitazione a modello di altra opera: quale la conseguenza se non questa, che, cioè, quella imitazione, che di ogni parodia è caratteristica, non è punto l'imitazione contemplata e repressa dalla legge penale, sotto forma di contraffazione?

Laonde il venir rilevando che una parodia abbia riprodotto tutti o meno o più episodi dell'opera parodiata, ne abbia serbato tutte o meno le forme e le espressioni, a nulla giova, giacchè quelle somiglianze sono un pregio dell'opera e non integrano punto la riproduzione, elevata a delitto, bensì sostanziano una autonoma forma di arte, meritevole essa stessa di protezione legale.

Nè paia strano che tanta influenza abbia una data forma artistica da rendere lecita quella imitazione che per altro genere di produzione sarebbe delitto, giacchè, se addentro si guarda, anzichè cogliere il superficiale

carattere delle cose, si scorge che, nella parodia, quella imitazione è estrinseca, è apparente, è formale; ma non già vera ed intima.

Quale sostanziale identità si può riscontrare in effetti fra due concezioni artistiche, di cui l'una provoca il riso e l'altra desta terrore? Abbiamo quelle, eziandio, gli stessi caratteri formali, abbiano lo stesso svolgimento, vi si ravvisino le stesse persone; se l'effetto è diverso per diverse virtù obbiettive della concezione, è chiaro che in mezzo a quella apparente uniformità di situazioni avvi un intimo elemento, possibilmente inavvertito ed occulto, che ne trasforma l'anima e fa dell'una non già la copia servile dell'altra, bensì la geniale antitesi di questa.

Quindi la parodia non è vera imitazione dell'opera parodiata, bensì sotto forma identica (e la maggiore identità è maggiore pregio) rivela antitesi sostanziale e profonda, individualità novella.

Ma v'ha di più. Applicando le nozioni in ordine alla contraffazione si scorge che, dove in quella è caratteristico il difetto di una propria individualità, nella parodia invece è autonoma individualità; cioè la *vis comica*, che tutto ha intimamente trasformato; dove la prima è sfruttamento ingiusto del profitto, cui ha diritto l'autore dell'opera contraffatta, la seconda invece non menoma il profitto dell'autore dell'opera parodiata, bensì lo accresce.

E per vero è seriamente concepibile che la parodia tolga lettori o spettatori all'opera parodiata, quando ben si sa l'intima differenziazione fra le due produzioni, il diverso fine e risultato di ognuna? E non pare invece che la lettura o la rappresentazione della parodia, stabilendo un termine di un'antitesi, provochi il bisogno, la vaghezza od almeno la curiosità del lettore o dello spettatore di conoscere l'altro termine, cioè l'opera parodiata?

Ma è evidente codesto; laonde ben fu detto che la parodia è una delle più efficaci *réclame* dell'opera parodiata.

Quindi concludesi, la parodia, sia perchè imita solo apparentemente l'opera parodiata, e tale imitazione apparente non integra affatto la contraffazione punibile, sia perchè essa ha una propria individualità distinta da quella dell'altra ed anzi in antitesi con questa; sia perchè non sottrae, bensì consolida il profitto dovuto all'autore dell'opera parodiata: essa è di *liceità* indiscutibilmente evidente ed in ogni caso.

Adunque, fin dove è vera parodia, è assurdo parlare di contraffazione.

E' superfluo rilevare che se il titolo, ma non la sostanza, di un'opera fosse di parodia, in tal caso si affermerebbe in modo preciso la contraffazione; e ciò non inficierebbe punto le premesse, imperocchè in siffatte ipotesi non si verserebbe in tema di parodia, ma questa non sarebbe che la bandiera destinata a nascondere la merce di contrabbando.

Ed a dileguare ogni ulteriore dubbio al riguardo si stima utile tener breve cenno dei lavori preparatorii della legge del 1865, nonchè di quelli del testo unico del 1882.

La legge del 1865 non parla di parodia, vi fa accenno invece la mirabile relazione che Antonio Scutori fece al Senato in occasione della discussione.

Ed invero in questa è detto; la parodia scevra di imitazioni servili può in sè rilevare una creazione nuova e tutta propria con le virtù della satira; ma la parodia diviene abusiva e deve la legge reprimerla quante volte, sotto il pretesto della satira, si asconde una nuda riproduzione delle particolarità sceniche dell'opera originale.

Potrebbe di qui dedursi che si debba distinguere la parodia lecita da quella illecita: lecita quella che abbia originalità di contenuti e genialità di effetti, illecita quella servile; senonchè cotesto sarebbe un errore, imperocchè farebbe del pregio artistico della parodia condizione essenziale di liceità: in contrario si rileva che le parole contenute nella citata relazione e propriamente queste: *sotto il pretesto della satira, e nuda riproduzione*, rivelano chiaro il convincimento che debba ravvisarsi non parodia, ma contraffazione quella che della parodia abbia unicamente il nome, il titolo e non la sostanza (conversione del serio in comico, del tragico in ridicolo) per modo da essere nuda riproduzione dell'opera originale. Adunque, a tenor di detta relazione, sarebbe abusiva e punibile non già la parodia, ma la contraffazione, che si volesse dissimulare sotto forma di parodia.

Più decisive peraltro sono le discussioni svoltesi nella Camera dei deputati, allorquando si vollero apportare modificazioni alla legge 10 agosto 1875 (n. 2652, serie 2ª).

Nella tornata dell'11 marzo 1882 la Commissione della Camera presentando la sua relazione alla proposta di legge relativa alle modificazioni della legge 10 agosto 1875 in ordine ai diritti di autore, così diceva: « trattisi di motivi ridotti od imitati, di cantabili convertiti in ballabili... di qualunque trasformazione di un'opera in un qualunque diverso genere di spettacolo scenico: il fatto è dalla legge considerato abusivo, tutte le volte che il pensiero, traverso codeste varianti o riduzioni, talmente dall'originale non si allontani, da dar vita ad una creazione nuova e distinta..... E qui nella nostra mente si faceva strada un'altra foggia di pirateria... alludiamo alla parodia... ». In correlazione di tali idee nel testo della legge, giusta la proposta della Commissione, era formulato l'art. 4 che così diceva: « La rappresentazione o esecuzione abusiva, sia totale sia parziale, sia sotto forma di parodia, che riproduca in tutto od in parte l'opera originale... sarà punita... ».

Nella tornata 25 marzo 1882 si svolse la discussione su tali considerazioni, e l'on. Indelli disse: « La Commissione ha troppo esteso il concetto che ispirava la proposta... A mo' di esempio la parodia! me lo perdono, ma la Commissione che cosa pretende? Che non possono farsi delle imitazioni!... La parodia è satira che si manifesta in cento modi, in cento forme diverse... ».

In seguito a questi rilievi fu di nuovo rinviata la legge alla Commissione.

Nella tornata del 12 aprile stesso anno si ripresentò il disegno di legge alla Camera, ma l'articolo 4 era stato modificato; di parodia più non si parlò e quando l'onorevole Nocito, non sapendo di questa soppressione, disse: « Io non mi troverei di accordo con la Commissione, la quale nel suo disegno di legge, fra i vari modi di perpetrazione del reato, contempla anche la parodia delle produzioni altrui »; si rispose: « No, no, è stato tolto! ». Nocito, di rimando, soggiunse: « Tanto meglio, poichè la parodia è un prodotto speciale ed originale dell'individuo che la immagina ».

Ed il progetto così modificato divenne legge in data 13 maggio 1882, n. 766, e passò nel testo unico approvato col regio decreto 19 settembre 1882 tuttora vigente.

Di quanta importanza siano siffatte discussioni e rilievi, ogni illustrazione sarebbe superflua.

Quindi il Collegio perviene alle seguenti deduzioni:

a) la parodia è opera autonoma, indipendente e costantemente lecita;

b) la maggiore o minore imitazione dell'opera pa-

rodiata è irrilevante giuridicamente, imperocchè può quella imitazione costituire un maggior pregio artistico della parodia; ma non può mai essere ragione di punibilità sotto forma di contraffazione;

c) la parodia, al pari di ogni altra forma artistica, non ha canoni fissi, non schemi prestabiliti, imperocchè v'ha un Codice di leggi, non un Codice dell'arte;

d) l'unica indagine di fatto, importante a fare, è questa: v'ha sostituzione del piacere al dolore, del comico al serio, del ridicolo al tragico? L'opera-parodia, nelle sue linee fondamentali, mira a produrre, per proprii elementi intimi ed obbiettivi, il riso e la gaiezza, dove l'opera parodiata determinava sentimenti di dolore, ansie penose, impressioni di spavento? Mira la prima a rendere visibile l'inverosimiglianza di situazioni, che l'opera parodiata presentava siccome vere allo spettatore, per guisa d'interessarlo allo svolgimento del fatto?

Se cotesto avviene, si ha la parodia ed esula la contraffazione; se no, esula quella e si configura questa.

Ed a questa indagine di fatto appunto il Collegio attende, mercè il breve esame comparativo delle due opere: *Il figlio Jorio* dello Scarpetta e *La figlia di Jorio* del D'Annunzio (*Si omette la lunga comparazione analitica dei due lavori*).

Ora, se fra le due produzioni, sotto ogni punto di vista, sussiste la più profonda contraddizione ed antitesi: di nomi, di personaggi, di episodi, di azione, di concessione e di finalità, è vana ogni ulteriore discussione.

Solo fuggevolmente il collegio rileva che non ha consistenza l'accusa di riproduzione del titolo specifico dell'opera; giacchè il titolo è diverso nelle due produzioni e rispettivamente rispondente al contenuto di ciascuna.

Avuto riguardo inoltre alle visibilissime differenze delle edizioni delle dette due opere, niun equivoco e confusione può sorgere fra esse e quindi per differente contenuto, non solo, ma eziandio per differente esteriorità esula del pari l'accusa di riproduzione abusiva per mezzo della stampa.

Per questi motivi il Tribunale, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE.

Lavoro delle donne e dei fanciulli — Più persone illegalmente impiegate — Unica contravvenzione — Amnistia. (*Legge 19 giugno 1902, art. 13*).

Chi trasgredisce le disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli commette unica contravvenzione, punibile con ammenda proporzionale al numero delle persone irregolarmente occupate nel lavoro, e non già tante contravvenzioni quante sono le persone stesse (1).

(1) La Corte osserva: « Attesochè tale assunto però è innanzi tutto contraddetto dalla chiara locuzione adoperata dal legislatore nell'art. 13 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nel quale, comminandosi l'ammenda di lire 50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro ed *alle quali si riferisce la contravvenzione*, si prevede che una sola contravvenzione possa riferirsi a più persone. Nè vi sarebbe ragione di seguire per la detta legge, un sistema d'interpretazione diverso da quello che questo Supremo Collegio ha costantemente seguito per leggi, aventi lo stesso carattere politico-sociale, come quella sagl' infortuni sul lavoro; e più specialmente quella sul riposo settimanale e festivo, nella quale la sanzione penale è in modo quasi identico formulata e la pena proporzionata al numero delle per-

Èpperò ove l'ammenda così proporzionata superi la somma di lire 300, non è applicabile l'amnistia concessa col r. d. 14 novembre 1908, per le contravvenzioni punibili con ammenda non superiore a detta somma.

(*Cass. 11 giugno 1908 — Pres. De Crecchio ff. P. — Est. De Prisco — Ric. Rivetti*).

Prescrizione — Prescrizioni brevi — Atti interruttivi — Fattispecie.

Costituiscono atti giurisdizionali atti ad interrompere il corso delle prescrizioni brevi, tanto la trasmissione degli atti alla Cancelleria del magistrato d'appello, quanto la autenticazione, da parte del Cancelliere, della copia della sentenza impugnata (1).

(*Cass., 4 maggio 1908 — Pres. Lucchini P. — Est. Mazzola — P. M. Martinotti — Ric. P. M. c. Rossi*).

sone impiegate nel lavoro, cui la contravvenzione si riferisce.

« Indubbiamente poi trattasi di leggi di carattere eminentemente sociale, la cui finalità è un alto interesse pubblico, e che con le loro sanzioni, ispirate al principio, che deriva dalla necessità igienica e morale della limitazione del lavoro, specialmente rapporto alla età ed al sesso dello persone, che lo eseguono, e da quello economico di non turbare in modo grave le svolgersi delle varie forme d'attività, non potevano avere riguardo ai singoli operai, meno che per proporzionare la pena al danno sociale, alla cui maggiore o minore importanza non potrebbe non contribuire il numero delle persone alle quali si riferisce la contravvenzione.

« E pertanto dalla prevalenza del danno sociale, che individualizza e fa ritenere unico il soggetto passivo del reato e dalla unicità dell'atto volitivo costituente la trasgressione imputabile non può trar vita che una contravvenzione, come fu ritenuta dai giudici di merito, la cui sentenza non merita censura ».

(1) « Osserva che sia notevole la differenza fra gli atti capaci d'interrompere la prescrizione dell'azione penale, quando il termine di essa sia superiore a un anno, e quelli capaci di interrompere la prescrizione di più breve durata: i primi devono essere atti giurisdizionali, gli altri, qualsiasi atto di procedimento, dice l'art. 93, secondo capoverso, appunto per evitare il facile verificarsi della prescrizione.

« Ora, fra questi ultimi è certo l'atto previsto dall'articolo 406 del Cod. di proc. pen., per cui, quando il Cancelliere del Tribunale ha ricevuto la dichiarazione d'appello e il ricorso contenente i motivi, deve trasmettere gli atti, i documenti all'appoggio e copia della sentenza appellata al Cancelliere della Corte.

« E fra i documenti importantissimi è il verbale del dibattimento, che, se non è trasmesso in originale, va trasmesso in copia, che deve essere autenticata dal Cancelliere, che attesti essere essa conforme all'originale, senza di che il giudizio d'appello non può celebrarsi. Ora, se non può dubitarsi che la trasmissione degli atti al Cancelliere della Corte per la discussione dell'appello costituisce un atto di procedimento, non può dubitarsi nemmeno che il rilascio della copia del verbale di dibattimento a corredo degli atti, e più ancora l'autenticazione del Cancelliere del Tribunale, che garantisce la conformità della copia coll'originale, costituisca, alla sua volta, uno di quei qualsiasi atti di procedimento, che valgono ad interrompere il corso delle prescrizioni brevi. È ciò perchè tanto la trasmissione del processo dall'una all'altra Cancelleria, quando la compilazione degli atti a corredo, valgono a imprimere ulteriore movimento al procedimento. Essendo stata pertanto la copia del verbale del dibattimento rilasciata ed autenticata il 27 ottobre 1907, quando non erano decorsi ancora tre mesi dal 22 agosto, ultimo atto del procedimento, la prescrizione non ebbe a verificarsi ».